

## **DAI COMUNI**

## **INAMMISSIBILE SOLO IL RICORSO DI FAIB**

SOLO QUELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA BENZINAI PERCHÈ I GIUDICI NON HANNO RICONOSCIUTO NELLA FAIB UN INTERESSE

## Il Tar boccia il distributore low-cost Annullato il permesso di costruire

Il Comune aveva l'obbligo di fare un piano per la localizzazione degli impianti

- SARZANA -

IL DISTRIBUTORE low cost nell'area ex Garaventa non può essee aperto. Il Tar della Liguria ha inre aperto. Il 1 ar della Liguria ha infatti dichiarato nullo il permesso di costruire rilasciato dal Comune di Sarzana alla società Talea Spa, perchè non poteva emanare il titolo edilizio espanyo per aperto. edilizio senza una pianificazione di settore. E quel poco che è stato rea-lizzato dovrà essere demolito. Il Comune infatti aveva l'obbligo, in ba-se ad una legge regionale, di pro-grammare gli impianti di carburan-te sul territorio. Ma non l'ha fatto. Ora i benzinai che avevano un inte-resse concreto all'impugnativa e si erano appellati al Tar contro l'atto del Comune, difesi dall'avvocato Daniele Granara, possono tirare un bel sospiro di sollievo. Nella sentenza i giudici evidenziano che sia la legge regionale sia la Deliberazione ionale n.27 /2009 «...non frustra la libertà economica, bensì ne assicura un armonioso sviluppo in uno con la tutela del territorio e dell'ambiente». Insomma la mancanza di



DISTRIBUTORE I benzinai in piazza Matteotti durante la protesta per l'apertura dell'impianto low cost

un programma /piano «in spregio alla normativa regionale e il rilascio di titoli unitari, non ledono meramente un diffuso interesse urbanistico, ma si ripercuotono sull'aspettativa imprenditoriale dei distributori esistenti nel comune di Sarzana e nei comni limitrofi». Un'altra questione affrontata dai giudici riguarda il problema dell'approfondimento urbanistico, dove questo distributore andava collocato. Da rilevare nei riferimenti fatti dai magistrati che quell'impianto particolare si colloca «in un zona di pericolosità idraulica, anche media ed elevata qualificata dal piano di bacino in parte P13A e in parte P14. A tale qualificazione il piano di bacino fa discendere una serie di regole dettate in termini prevenzione dai rischi di esondabilità esistenti in zona». Ma i giudici hanno tirato le orec-chie anche all'Autorità di bacino che «ha svolto una mera verifica in astratto, non in concreto, che oltretutto non trova riscontro nei fatti in quanto, in parte qua, l'intervento ricade in aree qualificate diversa-mente, soggette a rischio anche ele-

## **IL RISCHIO IDRAULICO**

Un altro aspetto esaminato dai giudici è la pericolosità dell'area per l'intervento

vato. Il difetto di istruttoria e la vio-lazione della disciplina connessa al lazione della disciplina connessa al piano di bacino appaiono acclarate». È in ultimo: benchè il Comune non abbia adempiuto all'obbligo di piano rimangono efficaci le regole del piano regolatore. È Sarzana dispone che nelle aree agricole e forestali «sono assentibili le sole opere di edificazione strumentali alla predivione gericole a forestale. duzione agricola e forestale»



